

COMUNE DI AFRAGOLA

Provincia di Na

**Parere dell'Organo di revisione sulla proposta di
BILANCIO DI PREVISIONE 2023 – 2025
e documenti allegati**

L'ORGANO DI REVISIONE

Avv. Prof. Carmine Cossiga

Dott. Giuseppe Annese

Dott. Gennaro Iervolino

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale del 19.12.2023

PARERE SULLA PROPOSTA DI BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025

Premesso che l'Organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2023-2025, unitamente agli allegati di legge;
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2023-2025, del Comune di Afragola che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

li 19.12.2023

L'ORGANO DI REVISIONE

Avv. Prof. Carmine Cossiga



Dott. Giuseppe Annese

Dott. Gennaro Iervolino



SOMMARIO

PREMESSA	4
NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE.....	4
DOMANDE PRELIMINARI.....	4
EQUILIBRI FINANZIARI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025.....	6
BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025	7
VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI.....	15
VERIFICA ATTENDIBILITÀ E CONGRUITÀ DELLE PREVISIONI ANNO 2023-2025	19
SPESE IN CONTO CAPITALE	27
FONDI E ACCANTONAMENTI.....	28
INDEBITAMENTO	29
ORGANISMI PARTECIPATI.....	30
PNRR.....	31
OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI.....	32
CONCLUSIONI	33



PREMESSA

I sottoscritti **Avv. Carmine Cossiga, Presidente, Dott. Giuseppe Annese, componente e Dott. Gennaro Iervolino, componente, revisori nominati** con delibera dell'organo consiliare n. 75 del 15.09.2022;

Premesso

- che l'Ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D.lgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all'allegato 9 al D.lgs.118/2011.
- che è stato ricevuto in data 9 dicembre 2023 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2023-2025, approvato dalla giunta comunale in data 8 dicembre 2023 con delibera n. 124, completo degli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo.

- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
- visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'Organo di revisione;
- visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
- visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

Visto il parere espresso dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art.153, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, in data 7 dicembre 2023 in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2023-2025;

l'Organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.lgs. n. 267/2000.

NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

Il Comune di Afragola registra una popolazione al 01.01.2022, di n 64.557 abitanti.

- l'Ente **non** è in disavanzo.
- L'Ente non è strutturalmente deficitario.
- l'Ente è in dissesto finanziario dichiarato con delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 14.06.2022

DOMANDE PRELIMINARI

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente entro il 30 novembre 2022, trovandosi ancora nella fase preparazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, **non** ha aggiornato gli stanziamenti del bilancio di previsione 2022-2024.

L'Organo di revisione ha verificato che al bilancio di previsione **sono stati allegati** i documenti di cui all'art. 11, co. 3, del D.lgs. n. 118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **sta rispettando** i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2023-2025 in quanto ente in dissesto dichiarato in data 14.06.2022 e successivamente al parere favorevole espresso dalla COSFEL in data 26.07.2023 con nota protocollo n. 35379, di seguito la Prefettura di Napoli ha trasmesso in data 24. 08. 2023, prot. n.

38996, data dalla quale decorrono i termini di approvazione dei bilanci e rendiconti non ancora deliberati.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **sta rispettando** i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'allegato 4/1 del d.lgs. n. 118/2011).

L'Ente **ha gestito** in esercizio provvisorio e sta rispettando le prescrizioni e le limitazioni previste dall'art. 163 del Tuel.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, prima dell'approvazione in Consiglio Comunale, abbia effettuato il pre-caricamento sulla banca dati BDAP senza rilievi e/o errori bloccanti.

L'Ente è adempiente all'inserimento dei relativi dati e documenti in BDAP (Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche).

Il Presidente dell'Organo di revisione è **iscritto** alla BDAP.


N.B. Si ricorda che qualora l'Ente non rispetti i termini di legge per l'approvazione del Bilancio, degli strumenti di programmazione e dell'invio dei dati alla BDAP, scatta il divieto di assunzione di cui al comma 1-quinquies e 1-octies, art.9 D.L. 113/2016, convertito con modificazioni dalla L.160/2016 nel testo modificato dall'art.1 c.904 della L.145/2018 salva la deroga aggiunta nell'ultimo periodo dall'art. 3- ter del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.

L'Organo di revisione ha verificato, sulla base degli appositi parametri, che l'Ente **non risulta** strutturalmente deficitario.

L'Ente, essendo in dissesto finanziario sta rispettando l'obbligo di copertura dei costi dei servizi ai sensi dell'articolo 234 comma 2 del TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato che nel bilancio di previsione 2023-2025, annualità 2023, è **stata prevista** esclusivamente l'applicazione di avanzo accantonato/vincolato del risultato di amministrazione di euro 4.482.410,95, riferito interamente ad assegnazioni PNRR.

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente **non ha applicato** al bilancio di previsione 2023-2025, esercizio 2023, l'avanzo presunto di amministrazione relativo alla quota del primo bimestre 2023 dei contratti di servizio continuativi sottoscritti nel 2022 che fanno riferimento a maggiori spese da inserire nella certificazione COVID-2019 per il 2022.



EQUILIBRI FINANZIARI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2022

L'Organo di revisione ha formulato la propria relazione al rendiconto 2022 in data 30/11/2023 per essere presentato in consiglio comunale per essere approvato entro i 120 giorni previsti dall'art. 264, c. 2 del Tuel.

La gestione dell'anno 2022 si è chiusa con un risultato di amministrazione al 31/12/2022 così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

	31/12/2022
Risultato di amministrazione (+/-)	€ 25.531.780,33
di cui:	
a) Fondi vincolati	-€ 5.138.395,33
b) Fondi accantonati	-€ 15.766.430,82
c) Fondi destinati ad investimento	
d) Fondi liberi	
TOTALE RISULTATO AMMINISTRAZIONE	€ 4.626.954,18

Il risultato di amministrazione al 31/12/2022 non tiene conto della cassa vincolata da trasferire all'Osl, solo in data 30 novembre 2023 determinata dagli uffici in euro 1.927.720,42. La consistenza anzidetta andrà trasferita in contraddittorio con l'OSL tenendo conto altresì dei movimenti in entrata e in uscita avvenuti nel 2022 per conto del medesimo organismo (pagamenti per euro 10.219.933,26 e riscossioni per euro 9.740.986,60). Il saldo di tali partite andrà considerato ai fini del trasferimento delle risorse sul conto del tesoriere di competenza della OSL. Tale saldo, fatto pari ad euro 1.448.773,76, incide sulla composizione del risultato di amministrazione, in quanto, non essendo ancora stato determinato all'atto dell'approvazione dello schema da parte della Giunta, non è ricompreso tra le risorse vincolate allocate nell'allegato A2. Il trasferimento materiale delle risorse all'OSL avrà riflessi sul risultato di amministrazione al 31.12.2022 di euro 4.626.954,18 che va, pertanto, considerato disponibile solo per euro 3.178.180,42.

La situazione di cassa dell'Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

Situazione di cassa

	2020	2021	2022
Disponibilità:	€ 100,00	€ 10.507.933,22	€ 20.657.893,13
di cui cassa vincolata	€ -	€ -	€ 6.587.169,09
anticipazioni non estinte al 31/12	€ -	€ -	€ -

In occasione della verifica di cassa al 31.03.2023, il Collegio ha appurato che non tutte le entrate affidate in gestione ai soggetti di cui all'art. 52, co. 5, lettera b), numeri 1), 2) e 4) del d.lgs. 15/12/1997 n. 446, sono affluite alla tesoreria dell'Ente nel corso del 2022 (art. 1, co. da 786 a 792, legge di bilancio 2020). In occasione di tale verifica di cassa, allegata al verbale n. 36 del 30.05.2023 è emerso che l'ente dispone di n. 30 conti correnti postali sui quali, al data del 31.12.2022, risultavano depositati complessivamente euro 8.399.090,94. Si è pertanto richiamata l'attenzione sul rispetto dell'obbligo di prelievo giornaliero da parte del tesoriere dell'ente dai conti correnti postali per far refluire le disponibilità sul conto di tesoreria e sulla banca d'Italia.

L'Organo di revisione sollecita l'Ente a dotarsi di scritture contabili atte a determinare l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere. Al riguardo il Collegio ne sollecita l'adeguamento delle scritture contabili per la relativa verifica in tempo reale.



BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025

L'Organo di revisione ha verificato che il bilancio di previsione proposto **rispetta** il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

L'Organo di revisione ha verificato che le previsioni di competenza **rispettano** il principio generale n.16 e i principi contabili e rappresentano le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Le previsioni di competenza per gli anni 2023, 2024 e 2025 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2022 sono così formulate:

ENTRATE	Assestato 2022	2023	2024	2025
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione	€ 367.254,29	€ 4.482.410,95	-	-
Fondo pluriennale vincolato	-	€ 2.024.393,27	-	-
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	€ 38.747.506,64	€ 37.271.331,81	€ 37.271.331,81	€ 37.271.331,81
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	€ 3.161.827,11	€ 2.364.377,09	€ 1.334.365,66	€ 1.254.365,66
Titolo 3 - Entrate extratributarie	€ 14.266.257,33	€ 13.008.018,82	€ 12.313.538,71	€ 11.613.538,71
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	€ 29.305.594,92	€ 39.293.804,60	€ 56.455.574,86	€ 77.380.972,77
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	-	-	-	-
Titolo 6 - Accensione di prestiti	-	€ 481.281,03	-	-
Titolo 7 - Anticipazioni di istituto tesoriere / cassiere	€ 5.000.000,00	-	-	-
Titolo 9 - Entrate in conto di terzi a partite di giro	€ 56.122.104,08	€ 53.340.000,00	€ 53.315.000,00	€ 53.315.000,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	€ 146.970.544,37	€ 152.265.617,57	€ 160.689.811,04	€ 180.835.208,95

Si evidenzia che le entrate tributarie, a fronte di un assestato 2022 di euro 38.747.506,64 di euro 54.295.669,0, vengono previste per gli anni 2023 e per i due successivi per euro 37.271.331,81, in misura prudenziale rispetto all'esercizio 2022.

Parimenti, le entrate da trasferimenti correnti nell'esercizio 2022, a fronte di un assestato di euro 3.161.827,11, vengono previste nel triennio 2023 - 2025 rispettivamente a euro 2.364.377,09, per euro 1.334.365,66 e per euro 1.254.365,66.

Le entrate extratributarie assestate del 2022 ammontano ad euro 14.266.257,33 per poi diminuire le previsioni ad euro 13.008.018,82 nell'esercizio 2023, ad euro 12.313.538,71 nel 2024 e ad euro 11.613.538,71 nel 2025.

SPESE	Assestato 2022	2023	2024	2025
Disavanzo di amministrazione	-	-	-	-
Titolo 1 - Spese correnti	€ 54.798.675,37	€ 52.652.478,33	€ 49.447.149,85	€ 49.254.380,05
Titolo 2 - Spese in conto capitale	€ 29.471.594,92	€ 44.497.322,57	€ 56.631.574,86	€ 76.956.972,77
Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie	-	-	-	-
Titolo 4 - Rimborso di prestiti	€ 1.578.170,00	€ 1.775.816,67	€ 1.296.086,33	€ 1.308.856,13
Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	€ 5.000.000,00	-	-	-
Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	€ 56.122.104,08	€ 53.340.000,00	€ 53.315.000,00	€ 53.315.000,00
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	€ 146.970.544,37	€ 152.265.617,57	€ 160.689.811,04	€ 180.835.208,95

Dal lato delle Spese correnti, si evidenzia che, a fronte di un assestato di euro 54.798.675,37 registrato nell'esercizio 2022, la previsione 2023 è pari a euro 52.652.478,33 e si prevede una

minore spesa corrente negli esercizi 2024 e 2025, rispettivamente pari a euro 49.447.149,85 ed euro 49.254.380,05.

La flessione delle previsioni sia delle entrate che delle spese correnti, specie per gli esercizi 2024 e 2025, non è stata dettagliatamente motivata nella Nota Integrativa, ovvero sostenuta da accurate analisi di tipo storico e programmatico o da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento.

In particolare, il principio della «veridicità» fa esplicito riferimento al principio del true and fair view che ricerca nei dati contabili di bilancio la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio.

Il principio della veridicità non si applica solo ai documenti di rendicontazione e alla gestione, ma anche ai documenti di previsione nei quali è da intendersi come rigorosa valutazione dei flussi finanziari (e nel caso anche economici) generati dalle operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di riferimento. Si devono quindi evitare le sottovalutazioni e le sopravvalutazioni delle singole poste che invece devono essere valutate secondo una rigorosa analisi di controllo.

Una corretta interpretazione del principio della veridicità richiede anche l'enunciazione degli altri postulati di bilancio (attendibilità, correttezza e comprensibilità). Il principio di veridicità è quindi da considerarsi un obiettivo a cui tendono i postulati e i principi contabili generali.

Le previsioni e in generale tutte le valutazioni a contenuto economico - finanziario e patrimoniale, devono essere, inoltre, sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico o, in mancanza, da altri idonei ed obiettivi parametri di riferimento, nonché da fondate aspettative di acquisizione e di utilizzo delle risorse al fine di rendere attendibili i documenti predisposti (principio dell'attendibilità). Tale principio non è applicabile solo ai documenti contabili di programmazione e previsione, ma anche al rendiconto e al bilancio d'esercizio, per la redazione dei quali occorre un processo di valutazione. Il principio in argomento di estende ai documenti descrittivi ed accompagnatori. Un'informazione contabile è attendibile se è scevra da errori e distorsioni rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di essa.

L'oggettività degli andamenti storici e dei suddetti parametri di riferimento, ad integrazione di quelli eventualmente previsti dalle norme, consente di effettuare razionali e significative comparazioni nel tempo e nello spazio e, a parità di altre condizioni, di avvicinarsi alla realtà con un maggior grado di approssimazione.

	ACC. 2022	ACC. 2023	PREV. 23	PREV. 24	PREV. 25	FCDE
ADDIZ. IRPEF	3.399.999,99	2.040.277,88	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00	552.137,81
Incassato	2.330.256,42	2.040.277,88				
IMU	11.057.586,74	3.349.814,04	10.388.463,46	10.388.463,46	2.578.235,08	2.578.234,08
incassato	7.358.629,72	3.349.814,04				
TARI	12.815.822,10	12.805.819,16	12.805.819,16	12.805.819,16	12.805.819,16	5.242.576,38
incassato	5.186.509,46	3.882.127,74				
Sanzione codice strada	1.272.577,01	813.668,66	2.570.000,00	2.570.000,00	2.570.000,00	588.020,37
incassato	264.097,53	318.593,00				
Proventi acquedotto	4.573.586,59	1.149.916,98	4.309.095,84	4.309.095,84	4.309.095,84	1.748.386,33
Incassato	497.667,46	1.149.916,98				
Permessi di costruire		1.583.613,09	1.865.000,00	1.495.000,00	1.300.000,00	0
incassato		1.583.613,09				
PROVENTI DEI BENI	905.208,88	601.612,74	887.733,88	887.783,88	887.783,88	200.421,69
incassato	377.699,00	601.612,74				
CANONE UNICO PATR.	484.154,30	360.722,75	407.856,00	407.856,00	407.856,00	25.330,64
incassato	199.463,30	359.822,75				

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Al fine di garantire il migliore utilizzo delle risorse finanziarie destinate a spese di investimento nella costituzione del FPV al 1° gennaio 2023, l'Organo di revisione ha verificato che **sia stato applicato** correttamente il Principio contabile applicato della contabilità finanziaria, avuto riguardo in particolare ai punti 5.4.8 (spese di progettazione) e 5.4.9 (spese non ancora impegnate per appalti pubblici di lavori).

L'Organo di revisione ha verificato che la re-imputazione degli impegni di spesa sia correlata con la costituzione del FPV da iscrivere in entrata nel bilancio di previsione 2023-2025, nonché con gli impegni pluriennali, al fine di:

- verificare la corretta elaborazione e gestione dei cronoprogrammi
- evidenziare i ritardi nella realizzazione delle spese di investimento per mancata osservanza del cronoprogramma

In occasione del riaccertamento dei residui l'Organo di revisione ha accertato che la reimputazione degli impegni, secondo il criterio dell'esigibilità, coperti dal FPV, appare conforme all'evoluzione della spesa in quanto dall'esame dei residui passivi e residui attivi reimputati e correlati tra loro, alcuni sono carenti della scadenza. Pertanto si reitera l'esigenza di utilizzare il fondo pluriennale vincolato seguendo i cronoprogrammi di spesa evitando di riportare a residui passivi obbligazioni giuridicamente perfezionate ma non scadute.

Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per l'esercizio 2023 sono le seguenti:

	Importo
FPV APPLICATO IN ENTRATA	€ 2.024.393,27
FPV di parte corrente applicato	€ 431.503,52
FPV di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento)	
FPV di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento)	€ 1.592.889,75
FPV di entrata per partite finanziarie	
FPV DETERMINATO IN SPESA	€ -
FPV corrente:	€ -
- quota determinata da impegni da esercizio precedente	
- quota determinata da impegni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	
FPV di parte capitale (al netto dell'indebitamento):	€ -
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	
FPV di parte capitale determinato in bilancio (per la parte alimentata solo da indebitamento)	€ -
- quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente	
- quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio	
Fondo pluriennale vincolato di spesa per partite finanziarie	

Fondo pluriennale vincolato FPV - Fonti di finanziamento

Fonti di finanziamento FPV	Importo
Entrate correnti vincolate	
Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di personale	
Entrate correnti non vincolate in deroga per patrocinio legali esterni	
Entrate correnti non vincolate in deroga per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili	
Entrate diverse dalle precedenti per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto si riferisce, non divenuti esigibili	
Totale FPV entrata parte corrente	€ -
Entrata in conto capitale	
Assunzione prestiti/indebitamento	
Totale FPV entrata parte capitale	€ -
TOTALE	€ -

L'Organo di revisione ha verificato, anche mediante controlli a campione, i cronoprogrammi di spesa e che il FPV di spesa 2022 corrisponda al FPV di entrata dell'esercizio 2023.

Verifica degli equilibri anni 2023-2025

L'Organo di revisione ha verificato:

- che l'impostazione del bilancio di previsione 2023-2025 è tale **da garantire** il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1° agosto 2019.

FAL – Fondo anticipazione liquidità

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha richiesto** anticipazioni di liquidità con restituzione entro ed oltre l'esercizio.

Le somme concesse sono state destinate al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, pregressi, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e ad obbligazioni per prestazioni professionali.

L'Ente, quindi, ha ricevuto anticipazioni di liquidità di cui all'art.1 comma 11 del d.l. n. 35/2013 convertito in legge n. 64/2013 e norme successive di rifinanziamento.

Nel dettaglio l'Ente ha ottenuto le seguenti anticipazioni di liquidità:

Descrizione	anticipazione	residuo al 31.12.22
Anticipazione liquidità D.L. 78/2015	11.908.137,99	9.327.354,70
Anticipazione liquidità D.L. 34/2020	15.103.956,39	14.648.561,83
Anticipazione liquidità MEF 2021 D.L. 73/2021	10.096.515,16	10.096.515,16
TOTALI	37.108.609,54	34.072.431,69

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha rispettato le modalità di contabilizzazione del FAL (ART. 52, comma 1-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 – ESEMPIO 17/11/2021 E FAQ 47/2021) in quanto, l'articolo 1, comma 789, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio per il 2023) ha ampliato il regime derogatorio previsto dal comma 10 dell'art. 255 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e, pertanto, "...non compete all'organo straordinario di liquidazione..." neanche "...l'amministrazione delle anticipazioni di liquidità previste dal decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla



legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, e dal decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e successivi rifinanziamenti e strumenti finanziari assimilabili...".

Pertanto, l'ente in dissesto finanziario, unitamente al pagamento delle rate relative "...ai mutui passivi già attivati per investimenti..." e "...dei debiti assistiti dalla garanzia della delegazione di pagamento di cui all'articolo 206", deve anche sopportare l'onere finanziario della restituzione delle anticipazioni di liquidità ottenute in forza delle norme sopra richiamate benché il pagamento dei debiti commerciali estinti attraverso l'utilizzo dell'anticipazione di liquidità abbia assolto il servizio di aver ridotto la massa passiva della liquidazione favorendo non poco il piano di estinzione e la riduzione dello stock di debito.

In tal maniera, il legislatore ha fatto defluire, come nel caso dei mutui e degli altri debiti assistiti da delegazioni, il peso dell'estinzione delle anticipazioni di liquidità nell'alveo dei bilanci stabilmente riequilibrati futuri richiedendo un sacrificio importante ai servizi da offrire alla collettività locale già gravata di tariffe ed aliquote al massimo.

I commi da 6-ter a 6-sexies dell'articolo 16 del D.L. 9 agosto 2022, n. 115 (c.d. Aiuti-bis) hanno stabilito che anche gli enti dissestati "...che alla data del 30 giugno 2022 hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione, in sede di approvazione del rendiconto 2022 provvedono ad accantonare un apposito fondo, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni... di liquidità "...incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla data del 31 dicembre 2022."

La norma, nella sua attuale formulazione, lungi dal dare attuazione alla delibera della Corte dei conti-Sezione delle autonomie n. 8 dell'8 luglio 2022, produrrà un sicuro disavanzo in quanto costringerà gli enti dissestati, in sede di approvazione del rendiconto, ad accantonare nel risultato di amministrazione un apposito fondo, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di liquidità ancora da rimborsare alla data del 31 dicembre 2022, La riviviscenza del Fondo anticipazioni di liquidità avverrebbe nonostante il fatto che dalla contabilità dell'ente dissestato siano stati stralciati tutti i residui attivi e passivi delle gestioni antecedenti il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato e affidati alle cure dell'Organo straordinario di liquidazione.

Poiché lo scopo della procedura di dissesto è di ridare serenità finanziaria all'ente locale, l'impianto normativo attuale presuppone che l'ente locale adotti un'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato che è incompatibile, a fine esercizio, con un risultato di amministrazione in disavanzo che lo riporta in squilibrio e con obbligo di ripianare tale maggior disavanzo in quote costanti entro il termine massimo di dieci anni.

La Corte costituzionale, a proposito della procedura di dissesto, con la recente sentenza n. 219/2022, ha esortato il legislatore a "... prestare adeguata attenzione alle diverse esigenze che si contrappongono", al fine di evitare di ridurre "... le effettive risorse da destinare alle finalità istituzionali» (sentenza n. 78 del 2020)".

Com'è noto, "...le anticipazioni di liquidità svolgono la funzione di trasformare lo stock di debiti commerciali dell'ente contabilizzati nei residui passivi, ma anche nei debiti fuori bilancio, in un solo debito (o più) verso la CDP. Si tratta di una permutazione patrimoniale che potrebbe per certi versi essere assimilabile ad una cartolarizzazione di debiti, accompagnata da particolari garanzie." (cfr. delibera n. 8/2022). Ne consegue che il debito da anticipazione di liquidità, per il solo fatto che non è scaduto, con l'armonizzazione contabile non può più trovare collocazione nei residui passivi e va imputato in una voce dell'avanzo di amministrazione, ma solo se e in quanto il risultato di amministrazione risente delle gestioni pregresse.

La novella legislativa introdotta dai commi 6-ter e 6-quater dell'articolo 16 del D.L. 9 agosto 2022, n. 115, incide ulteriormente sugli equilibri futuri peggiorando la situazione amministrativa dell'ente dissestato, ottenendo l'esatto contrario di quello che la Corte dei conti riteneva di doversi evitare e, cioè, "...il risultato paradossale di radicare una condizione di fragilità dell'equilibrio finanziario, nel contesto di una procedura di risanamento" e "... far rientrare nella gestione del bilancio il peso delle passività eliminate con l'utilizzo delle anticipazioni." Anzi, i già precari equilibri di bilancio dell'ente in risanamento non potrebbero mai sopportare l'ulteriore peso del disavanzo che verrebbe generato dall'iscrizione del Fondo anticipazioni di liquidità nel risultato di amministrazione, neanche attraverso il meccanismo decennale di ripiano derogatorio previsto dal successivo comma 6-quinquies, con la conseguenza che quell'ente non potrebbe più assolvere all'espletamento delle funzioni pubbliche e dei servizi di sua competenza, in dispregio del meccanismo di garanzia costituzionale contemplato all'art. 117, comma 2, lett. m), della Carta.

Tale circostanza impone, inevitabilmente, l'intervento dello Stato previsto dai commi 3, 4 e 5 dell'art. 119 della Costituzione. Esso può avvenire o attraverso l'istituzione di un fondo perequativo ad hoc, oppure attraverso la soppressione di tale ulteriore incombenza lasciando che il contributo ai saldi di finanza pubblica degli enti dissestati sia limitato all'estinzione delle anticipazioni di liquidità con le ordinarie modalità di pagamento delle rate annuali come disposto dall'articolo 1, comma 789, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 evitando la



doppia penalizzazione.

L'art. 18, comma 1, del decreto legge n. 44 del 22 aprile 2023 interviene in salvataggio degli enti locali in dissesto finanziario posponendo al 31 dicembre 2023 e, dunque, al prossimo rendiconto di gestione, l'obbligo di ricostituzione del FAL e il relativo ripiano posto a loro carico per effetto dell'articolo 16, commi 6-ter e seguenti del dl 115/2022. La pausa consentirà una più serena riflessione sulle migliori modalità di attuazione della delibera n. 8 della Corte dei conti-Sez. Autonomie che in tale materia prospetta soluzioni più articolate e in linea con i principi contabili e con l'esigenza di salvaguardare il percorso di raggiungimento dell'equilibrio strutturale da parte di enti in condizioni di particolare fragilità finanziaria.

In assenza, ad oggi, di ulteriori rinvii normativi dall'applicazione del FAL anche ai rendiconti degli enti dissestati, si suggerisce di procedere ad accantonamenti utili a fronteggiare l'eventuale futura iscrizione di una quota di disavanzo da applicazione del FAL, onde evitare la paralisi dell'ente e rendere irreversibile la procedura di risanamento.

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		2023 Previsioni di cassa	2023 Previsioni di competenza	2024 Previsioni di competenza	2025 Previsioni di competenza
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio		20657893,13			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		431503,52	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	52643727,72 0,00	50919236,18 0,00	50139236,18 0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità	(-)	0,00 0,00 0,00	52652478,33 0,00 11050000,00	49447149,85 0,00 12286013,49	49254380,05 0,00 12286013,49
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	0,00 0,00 0,00	1775816,67 0,00 0,00	1296086,33 0,00 0,00	1308856,13 0,00 0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)		#RIF!	-1353063,76	176000,00	-424000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti ⁽²⁾ di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti	(+)	0,00 0,00	1685642,32 0,00	0,00 0,00	600000,00 0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	332578,56	176000,00	176000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾		#RIF!	0,00	0,00	0,00
O=G+H+I-L+M		#RIF!	0,00	0,00	0,00

P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾	(+)	0,00	4482410,95	-	-
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)	0,00	1592889,75	0,00	0,00
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	0,00	39775085,63	56455574,86	77380972,77
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	0,00	1685642,32	0,00	600000,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	0,00	332578,56	176000,00	176000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa	(-)	0,00	44497322,57	56631574,86	76956972,77
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E		0,00	0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria	(+)	0,00	0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie	(-)	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y		#RIFI	0,00	0,00	0,00
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali⁽⁴⁾:					
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidità	(-)				
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali			0,00	0,00	0,00

L'importo di euro 332.578,56 di entrate di parte corrente destinate a spese in conto capitale sono costituite da:

- Entrate provenienti da servizio acquedotto.

L'importo di euro 1.685.642,32 di entrate in conto capitale destinate a spese correnti sono costituite da:

permessi di costruire per euro 1.400.000,00;

Finanziamento per abbattimento immobili abusivi per euro 285.642,32.

L'equilibrio finale è pari a zero.

Il prospetto degli equilibri in conto capitale riporta l'applicazione dell'avanzo di amministrazione 2022 di euro 4.482.410,95 che concorre all'equilibrio finale in conto capitale. Nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione approvato in giunta si legge quanto segue: "Il bilancio di previsione dell'esercizio 2023 prevede l'utilizzo delle quote vincolate o accantonate nel risultato di amministrazione di euro 4.482.410,95, riferito interamente ad assegnazioni PNRR"

L'Organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo **garantisce** il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL.

ENTRATE					
Tit.	Denominazione	residui	competenza	Totale	previsioni cassa
	Fondo cassa al 1° gennaio 2023		20.657.893,13	20.657.893,13	20.657.893,13
I	Entrate correnti tribut., contr. e pereq.	12.399.783,11	37.271.331,81	49.671.114,92	28.810.959,23
II	Trasferimenti correnti	598.156,54	2.364.377,09	2.962.533,63	1.256.038,37
III	Entrate extratributarie	9.160.983,27	13.008.018,82	22.169.002,09	10.651.771,28
IV	Entrate in conto capitale	2.244.578,38	39.293.804,60	41.538.382,98	10.992.568,05
V	Entrate da riduzione attività finanziarie	-	-	-	-
VI	Accensione di prestiti	-	481.281,03	481.281,03	481.281,03
VII	Anticipazione dal tesoriere	-	-	-	-
IX	Entrate cper conto terzi e partite di giro	1.659.978,27	53.340.000,00	54.999.978,27	17.241.861,12
TOTALI		26.063.479,57	166.416.706,48	192.480.186,05	90.092.372,21

SPESA					
Tit.	Denominazione	residui	competenza	Totale	previsioni cassa
I	Spese correnti	15.697.032,14	52.652.478,33	68.349.510,47	54.243.983,36
II	Spese in conto capitale	620.833,15	44.497.322,57	45.118.155,72	9.648.220,58
III	Spese per incremento attività finanziarie	-	-	-	-
IV	Rimborso prestiti	-	1.775.816,67	1.775.816,67	1.775.816,67
V	Chiusura anticipaz. Tesoriere	-	-	-	-
VII	Spese per conto terzi e partite di giro	4.753.329,39	53.340.000,00	58.093.329,39	21.840.000,00
TOTALI		21.071.194,68	152.265.617,57	173.336.812,25	87.508.020,61
Fondo cassa finale presunto		42.142.389,36	304.531.235,14	346.673.624,50	2.584.351,60

L'Organo di revisione ha verificato che:

- la previsione di cassa relativa all'entrata **sia stata calcolata** tenendo conto del *trend* della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità solo della competenza e della giacenza iniziale di cassa, mentre non si è tenuto conto degli incassi e dei pagamenti dei residui. Infatti, il saldo iniziale di cassa di euro 20.657.893,13 viene ridotto a fine 2023 ad una previsione di euro 2.584.351,60.
- le previsioni di cassa per la spesa del titolo II **non tengono conto** dei cronoprogrammi dei singoli interventi e delle correlate imputazioni agli esercizi successivi.

L'Organo di revisione, in conclusione, ritiene che le previsioni di cassa **non rispecchino** del tutto gli effettivi andamenti delle entrate e delle spese. Infatti, il saldo iniziale di cassa di euro 20.657.893,13 viene ridotto a fine 2023 ad una previsione di euro 2.584.351,60. Ciò costituisce una spia di allarme per il futuro andamento finanziario da tenere costantemente sotto monitoraggio per attivare in tempo gli opportuni provvedimenti, coinvolgendo i singoli dirigenti o responsabili di servizi all'elaborazione delle proposte di previsione autorizzatorie di cassa e al programma dei pagamenti al fine di evitare che nell'adozione dei provvedimenti che comportano impegni di spesa vengano causati ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi nonché la maturazione di interessi moratori con conseguente responsabilità disciplinare e amministrativa.



Come riferito in precedenza, il fondo iniziale di cassa al 01.01.2023 comprende la cassa vincolata per euro 5.138.395,33. Detto importo non tiene conto della cassa vincolata da trasferire all'OSL formatasi alla data del 31.12.2021, anno prima della dichiarazione di dissesto finanziario.

Utilizzo proventi alienazioni

L'Organo di revisione ha verificato che Ente **non si è avvalso** della facoltà di cui al co. 866, art. 1, legge n. 205/2017, così come modificato dall'art. 11-*bis*, comma 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135.

Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

L'Organo di revisione ha verificato che Ente **non si è avvalso** della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 1 comma 867 Legge 205/2017.

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **abbia** codificato ai fini della transazione elementare le entrate e le spese ricorrenti e non ricorrenti., contabilizzando tra le entrate non ricorrenti euro 285.642,32 al codice 3050200 e tra le spese non ricorrenti euro 374.000,00 al macroaggregato 103 delle spese correnti (acquisti di beni e servizi).

L'Organo di revisione ha verificato che ai fini degli equilibri di bilancio vi sia un coerente rapporto tra entrate e spese non ricorrenti.

La nota integrativa

L'Organo di revisione ha verificato che la nota integrativa allegata al bilancio di previsione **riporta** le informazioni previste dal comma 5 dell'art.11 del D.lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP


Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il DUP contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore che sono coerenti con le previsioni di bilancio:

Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D.lgs. 50/2016 è stato redatto conformemente alle modalità e agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018 e sarà presentato al Consiglio per l'approvazione unitamente al bilancio preventivo.

Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti sono pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018.



Gli importi inclusi nello schema relativo ad interventi con onere a carico dell'ente trovano riferimento nel bilancio di previsione 2023-2025.

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 e relativo aggiornamento è stato redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21 del D.lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018.

Programmazione triennale fabbisogni del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D.lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto secondo le "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte della PA" emanate in data 08 maggio 2018 da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e pubblicate in G.U. 27 luglio 2018, n.173.

L'Organo di revisione ha formulato il parere in data 27.06.2023 allegato al verbale n. 42;

L'Organo di revisione ha verificato che la programmazione del fabbisogno di personale nel triennio 2023-2025, **tiene conto** dei vincoli assunzionali e dei limiti di spesa previsti dalla normativa.

L'Organo di revisione **ritiene** che la previsione triennale sia coerente con le esigenze finanziarie espresse nell'atto di programmazione dei fabbisogni.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari


(art. 58, comma 1 L. n. 112/2008)

La Giunta comunale con deliberazione n. 26 del 20.04.2023 ha operato la ricognizione degli immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali dell'ente suscettibili di valorizzazione ovvero dismissione. Successivamente con deliberazione n. 121 del 1° dicembre 2023, la stessa Giunta comunale ha deliberato l'individuazione delle aree o fabbricati disponibili per la cessione nell'ambito dei piani di zona per l'Edilizia Economica e Popolare, e per gli insediamenti produttivi e terziari.

In particolare la valorizzazione degli immobili da alienare soggiacciono prioritariamente alle prescrizioni dell'art. 255, comma 9 del Tuir e quindi da utilizzare per il pagamento della massa passiva del dissesto. Invece la parte alienabile che riguarda gli immobili ERP, il ricavato sarà utilizzato come per legge. Complessivamente il valore degli immobili alienabili ammonta ad euro 11 milioni circa.

Dalla verifica delle entrate al titolo 4°, alla voce vendita di beni, non risulta alcuna previsione di entrata. Va comunque considerato che parte della vendita dei beni disponibili va girata all'OSL per il pagamento dei debiti della procedura semplificata di dissesto. Altra parte dell'ipotetico ricavato, riguardo agli immobili ERP, saranno destinati come per legge.

L'Organo di revisione **ritiene** che le previsioni per gli anni 2023-2025 siano coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).



Programma degli incarichi

Richiamo normativo

1. Il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e da ultimo dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è così sostituito:

"6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;*
- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.*



Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso".

A tal fine il comma 5bis dell'art. 7 D.Lgs. 165/2001, introdotto dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, ha sancito il divieto per le amministrazioni pubbliche "di stipulare contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro", comminando contestualmente la nullità di tali contratti e la responsabilità erariale - e, se del caso, dirigenziale - del funzionario stipulante. L'entrata in vigore del suddetto divieto è stata peraltro ripetutamente posticipata, fino al 1° luglio 2019 (ad opera dell'art. 1 co. 1131 lett. f) della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che per ultima è intervenuta a modificare l'art.22, comma 8, del D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75).

In linea generale va confermato che i presupposti di Legge necessari per poter conferire incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, come tratteggiati dal comma 6 dell'articolo 7 citato, sono i seguenti:

- a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;



c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata (è possibile prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria solo nei casi espressamente previsti dalla normativa); non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione (non è più richiesto il "luogo" proprio per evitare equivoci connessi all'assimilabilità delle collaborazioni coordinate e continuative al rapporto di lavoro subordinato, suscettibile di ingenerare affidamento tutelabile in capo al prestatore);

e) il conferimento degli incarichi di collaborazione deve avvenire mediante ricorso a procedure comparative, adeguatamente pubblicizzate;

f) per gli enti locali con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, è necessaria la valutazione del revisore o del collegio dei revisori dei conti (Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 114/2019 che ribadisce quanto già affermato dalla Sezione della Lombardia con le pronunce nn. 213/2009/PAR e 506/2010/PAR).

DL 112/2008 art. 46

Al riguardo si rammenta che il DL 112/2008 stabilisce all'art. 46 che gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42 comma 2 del TUEL. Con il regolamento di cui all'articolo 89 del TUEL sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **non ha approvato** alcun programma degli incarichi, né ve ne è menzione nel DUP in quanto nel bilancio 2023/2025 non ha previsto alcuna spesa riferita alle collaborazioni per consulenza, studi, ricerca.

PNRR

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha** dedicato una sezione del DUP al PNRR (*si rinvia al successivo paragrafo dedicato al PNRR*)



VERIFICA ATTENDIBILITÀ E CONGRUITÀ DELLE PREVISIONI ANNO 2023-2025

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2023-2025, alla luce della manovra disposta dall'ente, l'Organo di revisione ha analizzato in particolare le voci di bilancio di seguito riportate.

Entrate da fiscalità locale

Addizionale Comunale all'Irpef

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha applicato, ai sensi dell'art. 1 del D. lgs. n. 360/1998, l'addizionale all'IRPEF, fissandone l'aliquota in misura dello 0,80% con delibera di C.C. n. 38 del 30.05.2023 senza l'applicazione esenzioni correlate al reddito imponibile.

Oppure:

L'Ente ha applicato, ai sensi dell'art.1 del D.lgs. n.360/1998, l'addizionale all'IRPEF, fissandone le aliquote sulla base dei seguenti scaglioni di reddito:

Addiz. Com.. Irpef	Accert. 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Add. Irpef	3.399.999,99	3.400.000,00	3.400.000,00	3.400.000,00
incassato	2.330.256,42	0,00	0,00	0,00
FCDE		552.137,81	0,00	0,00

L'Organo di revisione ha verificato che le previsioni di gettito **sono coerenti** a quanto disposto dal punto 3.7.5 del principio 4/2 del D. Lgs 118/2011.

IMU

La "nuova" Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 780, Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il gettito stimato per l'Imposta Municipale Propria è il seguente e tiene conto dell'integrale esenzione dei beni-merce ai sensi del comma 751:

IMU	2022 (accert.)	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
IMU	€ 11.057.586,74	€ 10.388.463,46	€ 10.388.463,46	€ 10.388.463,46

L'importo accertato 2022 è stato incassato per euro 7.358.629,72.

Il FCDE accantonato sulla previsione 2023 è di euro 2.578.235,08.



TARI

Il gettito stimato per la TARI è il seguente:

	2022 accert.	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
TARI	€ 12.815.822,10	€ 12.805.819,16	€ 12.805.819,16	€ 12.805.819,16
incasso	€ 5.186.509,46			
FCDE PEF TARI		€ 5.242.576,38		

La TARI è determinata sulla base della copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio del servizio rifiuti compresi quelli relativi alla realizzazione ed esercizio della discarica ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone il trattamento.

L'Organo di revisione ha verificato che il C.C. dell'Ente deliberato sulla presa d'atto del Piano Economico Finanziario 2022-2025 secondo le prescrizioni contenute nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA) con deliberazione n. 59 del 31.05.2022.

L'Organo di revisione ha verificato che:

- il pagamento della TARI **avviene** tramite F/24.

Altri Tributi Comunali

Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF, all'IMU e alla TARI, il comune non ha istituito altri tributi.

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

L'Organo di revisione ha verificato che il comune non prevede alcuna attività per recupero evasione tributaria pur avendone necessità per riequilibrare il bilancio e per offrire servizi alla cittadinanza.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
sanzioni ex art.208 co 1 cds	€ 1.900.000,00	€ 2.570.000,00	€ 2.570.000,00
sanzioni ex art.142 co 12 bis cds	€ 600.000,00	€ -	€ -
TOTALE SANZIONI	€ 2.500.000,00	€ 2.570.000,00	€ 2.570.000,00
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	€ 1.750.000,00	€ -	€ -
Percentuale fondo (%)	70,00%	0,00%	0,00%

L'Organo di revisione **ritiene** la quantificazione dello stesso per l'anno 2023 congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.



La somma da assoggettare a vincoli, deliberata dalla G.C. n. 117 dell'1.12.2023, è così distinta:

- euro 180.000,00 per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada (D.lgs. 30.4.1992 n. 285);
- euro 448.000,00 per sanzioni ex art.142, comma 12 bis del codice della strada (D.lgs. 30.4.1992 n. 285) al netto degli oneri di gestione di euro 122.000,00.

Con atto di Giunta n. 117 in data 01.12.2023 la somma di euro 628.000,00 (previsione meno fondo, meno oneri di gestione) è stata destinata per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 comma 12 ter e 208, comma 4 e comma 5 bis, del codice della strada, come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120 del 29/7/2010.

La Giunta ha destinato euro 124.375,00 alla previdenza integrativa del personale Polizia Municipale.

La quota vincolata è destinata:

- al titolo 1 spesa corrente per euro 314.000,00

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha** correttamente suddiviso nel bilancio le risorse relative alle sanzioni amministrative da codice della strada sulla base delle indicazioni fornite con il D.M. 29 agosto 2018.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **non ha** provveduto alla certificazione al Ministero dell'Interno dell'utilizzo delle sanzioni al codice della strada per gli esercizi precedenti. Si sollecita l'adempimento.

Si ricorda che, secondo il principio contabile 4/2, punto 3.3, esempio 4, *"l'accertamento delle sanzioni avviene:*

- *alla data di notifica del verbale (non quindi alla data della violazione), in quanto la notifica del verbale, come la contestazione immediata, rende l'obbligazione esigibile. Nel caso in cui il verbale notificato non indichi l'importo della sanzione, oggetto di determinazione successiva, l'accertamento dell'entrata è effettuato sulla base della notifica dell'atto che quantifica la sanzione;*
- *per le sanzioni non riscosse, che diventano titolo esecutivo dopo 60 giorni, si provvede ad integrare l'accertamento originario con le maggiori somme iscritte a ruolo (differenza tra somma iscritta a ruolo e somma originariamente accertata). E' possibile accertare per cassa le maggiori entrate derivanti da interessi e sanzioni per il ritardato pagamento;*
- *per le sanzioni archiviate/annullate in sede di autotutela, si provvede alla riduzione dell'accertamento originario.*

Qualora invece il trasgressore provveda al pagamento immediato (ossia in assenza di notifica), l'accertamento avviene per cassa. La revisione dell'accertamento originario può avvenire con periodicità stabilita dall'ente e, in ogni caso, in sede di salvaguardia degli equilibri di bilancio, entro il 31 luglio e in sede di assestamento, contestualmente alla revisione del fondo crediti di dubbia esigibilità. La stima iniziale del fondo si deve basare su una stima della percentuale delle somme storicamente non riscosse rispetto alle somme notificate. Tale percentuale deve essere applicata alle previsioni di sanzioni da notificare nel corso dell'esercizio (escluse quindi le previsioni di accertamento che saranno effettuate secondo il principio di cassa visto nei punti precedenti)".

La magistratura contabile, (sezione autonomie n.1/2019/QMIG) ritiene che le risorse derivanti dai



proventi relativi alle sanzioni per violazioni al codice della strada debbano ricomprendere anche tutti gli elementi accessori di natura aggiuntiva previsti espressamente dalle norme e che formano un insieme unico e inscindibile con la sanzione, nel suo valore nominale originario.

Inoltre, in base ai principi di veridicità, attendibilità delle entrate e di prudenza, che sottendono una corretta previsione e gestione del sistema di bilancio, nel valutare i cespiti iscrivibili, l'ente deve tener conto delle effettive entrate realizzabili, non solo in termini di accertamenti, ma anche e soprattutto in termini di cassa. Sono frequenti a questo riguardo i casi di utilizzo improprio di somme aventi vincolo di specifica destinazione, come nel caso di fattispecie, con impegno e liquidazione delle spese a fronte di proventi che rimangono accertati per diversi esercizi e poi devono essere stralciati dalla contabilità in quanto inesigibili o di dubbia ed incerta esigibilità.

Somme con vincolo di destinazione (art.208 C.D.S.)

A <i>Spese finanziate con fondi a destinazione vincolata da prevedersi in misura non inferiore ad un quarto della quota del 50%, ex comma 4, lett. a) dell'art. 208 del C.d.S.</i>				
Cap.	154/50	Interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade (Cap. di entrata n. 428)	€	78.500,00
B <i>Spese finanziate con fondi a destinazione vincolata da prevedersi in misura non inferiore ad un quarto della quota del 50%, ex comma 4, lett. b) dell'art. 208 del C.d.S.</i>				
Cap.	154/90 (Spesa corrente Titolo I del bilancio)	Potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni al C.d.S., anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature della Polizia Municipale	€	21.000,00
Cap.	155	Acquisto di armamento e vestiario	€	57.500,00
C <i>Spese finanziate con fondi a destinazione vincolata da prevedersi per i restanti due quarti della quota del 50%, ex comma 4, lett. c) e comma 5 bis dell'art. 208</i>				
Cap.	153	Attività assistenziale e previdenziale	€	124.375,00
Cap.	154/54	Servizi notturni		31.125,00
Cap.	154/20	Progetto di educazione stradale	€	1.500,00
Totale fondi con destinazione di vincolo			€	314.000,00

La quota vincolata è destinata:

- al titolo 1 spesa corrente per euro 314.000,00.
- al titolo 2 spesa in conto capitale per euro zero.

In relazione al vincolo di destinazione, l'Organo di revisione ha rilevato che, dalla somma complessiva prevista di euro 750.000,00, è stata detratta la somma di euro 122.000,00 per le spese di notifica degli atti sostenute dall'Ente ed il residuo 50% è stato destinato per le finalità di cui all'art. 208 del C.D.S., come da delibera C.S. di Giunta n.65/2023 del 21/03/2023.

Con la medesima delibera è stato destinato l'importo di euro 124.375,00 alla previdenza integrativa del personale Polizia Municipale.

Si rammenta, infine, il contenuto della delibera n. 17/2023 della Sezione Autonomie della Corte dei conti in base alla quale i vincoli di competenza si estendono anche a quelli di cassa per le entrate derivanti da sanzioni codice della strada, proventi dei parcheggi a pagamento,

imposta di soggiorno e contributo di sbarco, titoli abitativi edilizi e relative sanzioni, quota del 10% su alienazioni immobiliari.

Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Canoni di locazione	0,00	0,00	0,00
Fitti attivi e canoni patrimoniali	887.783,88	887.783,88	887.783,88
Altri (specificare)	0,00	0,00	0,00
TOTALE PROVENTI DEI BENI	887.783,88	887.783,88	887.783,88
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità	200.421,69	0,00	0,00
Percentuale fondo (%)	22,58%	0,00%	0,00%

L'Organo di revisione **ritiene** la quantificazione del FCDE congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

Proventi dei servizi pubblici e vendita di beni

Il dettaglio delle previsioni di proventi dei servizi dell'Ente e dei servizi a domanda individuale è il seguente:

	Assestato 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Vendita di beni (PDC E.3.01.01.01.000)				
Entrate dalla vendita di servizi (E.3.01.02.01.000)		€ 6.293.797,39	€ 7.129.897,83	€ 6.129.897,83
Fondo Crediti Dubbia Esigibilità		€ 1.499.182,45		
Percentuale fondo (%)	#DIV/0!	23,82%	0,00%	0,00%

L'Organo di revisione **ritiene** la quantificazione del FCDE congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti.

L'organo esecutivo con deliberazione n. 100 del 31.10.2023, allegata al bilancio, ha determinato la percentuale complessiva di copertura dei servizi a domanda individuale nella misura del 38,74% per i residenti nel comune di Afragola, da calcolarsi sul costo del pasto. L'utenza non residente potrà fruire del servizio mensa pagando l'intero costo del pasto. Per le famiglie con due o più figli, iscritti al servizio mensa del comune, è prevista per l'anno scolastico 2023/2024, una diminuzione del 50% della quota in parola. La spesa presunta del servizio mensa per l'anno 2023 è pari ad euro 463.591,38 e la compartecipazione dell'utenza è di euro 179.611,32. Quindi la compartecipazione dell'utenza si attesta intorno al 38,74% della spesa.

Canone unico patrimoniale

Con deliberazione di G.C. n. 50 del 26.05.2023 sono state approvate le tariffe del canone unico patrimoniale per l'anno 2023.

Il dettaglio delle previsioni dei proventi derivanti dal Canone Unico Patrimoniale è il seguente:

Titolo 3	Accertato 2021	2022	Previsione 2023		Previsione 2024		Previsione 2025	
			Prev.	Acc.to FCDE	Prev.	Acc.to FCDE	Prev.	Acc.to FCDE
Canone Unico Patrimoniale		€ 484.154,30	€ 407.856,00	€ 25.330,64	€ 407.856,00		€ 407.856,00	

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:


Anno	Importo	Spesa corrente	Spesa in c/capitale
2021 (rendiconto)	€ -	€ -	€ -
2022 (assestato o rendiconto)	€ 1.426.672,41	€ 1.426.672,41	€ -
2023	€ 1.865.000,00	€ 1.400.000,00	€ 465.000,00
2024	€ 1.495.000,00	€ -	€ 1.495.000,00
2025	€ 1.300.000,00	€ 600.000,00	€ 700.000,00

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **rispetta** i vincoli di destinazione previsti dalla Legge n. 232/2016 art.1 comma 460 e smi e dalle successive norme derogatorie.

Al riguardo, si esorta l'ente ad attivare tutte le entrate proprie, in particolare i canoni idrici e le rendite patrimoniali. L'incremento delle entrate proprie costituisce un presupposto ineludibile per far sì che la gestione riprenda la strada ispirata alla sana amministrazione e in coerenza con quanto predisposto per l'ipotesi del bilancio stabilmente riequilibrato.

Il Collegio dei Revisori in carica ha constatato che la principale causa di dissesto risiede nella difficoltà a incassare le entrate proprie del comune e all'accumularsi di enormi residui attivi e di conseguenza di ingenti residui passivi per carenza di liquidità.

Già i revisori precedenti nella loro relazione alla dichiarazione di dissesto evidenziavano questa criticità oramai patologica per Afragola e sollecitavano la riorganizzazione dell'attività di accertamento e riscossione. Solo una seria riorganizzazione delle attività idonee a conferire maggior spinta alle azioni di recupero dei crediti idrici, patrimoniali e di TARI e, al tempo stesso, maggiore incisività alla difesa passiva nel contenzioso, potrà dirsi risolutiva per le sorti del comune.



B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2023-2025 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2022 è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA	Rendiconto 2022	Previsioni 2023	Previsioni 2024	Previsioni 2025
101 Redditi da lavoro dipendente	€ 7.008.700,17	€ 7.248.365,65	€ 7.749.224,00	€ 7.714.224,00
102 Imposte e tasse a carico dell'ente	€ 480.153,83	€ 522.262,63	€ 526.050,00	€ 526.050,00
103 Acquisto di beni e servizi	€ 27.821.056,47	€ 28.136.458,54	€ 24.218.198,51	€ 23.998.198,51
104 Trasferimenti correnti	€ 1.453.077,16	€ 3.575.774,69	€ 2.880.023,28	€ 2.960.023,28
105 Trasferimenti di tributi	€ -	€ -	€ -	€ -
106 Fondi perequativi	€ -	€ -	€ -	€ -
107 Interessi passivi	€ 388.332,44	€ 371.075,24	€ 358.364,64	€ 345.594,84
108 Altre spese per redditi da capitale	€ -	€ -	€ -	€ -
109 Rimborsi e poste correttive delle entrate	€ -	€ -	€ -	€ -
110 Altre spese correnti	€ 459.842,35	€ 12.798.541,58	€ 13.715.289,42	€ 13.710.289,42
Totale	€ 37.611.162,42	€ 52.652.478,33	€ 49.447.149,85	€ 49.254.380,05

Acquisto beni e servizi

L'Organo di revisione ha verificato che le previsioni **sono** costruite tenendo conto del tasso di inflazione programmata.

In relazione alle spese per consumi energetici, l'Organo di revisione prende atto del seguente andamento:

	Assestato 2022	Previsione 2023	Previsione 2024	Previsione 2025
Energia elettrica (PDC U.1.03.02.05.004)	€ 1.361.366,00	€ 895.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00
Gas (PDC U.1.03.02.05.006)				
Contratti di servizio per l'illuminazione pubblica (PDC U.1.03.02.15.015)	€ 1.143.000,00	€ 1.910.291,00	€ 1.660.000,00	€ 1.600.000,00
Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. (PDC U.1.03.02.05.9999)				
Totale	€ 2.504.366,00	€ 2.805.291,00	€ 2.460.000,00	€ 2.400.000,00

Spese di personale

L'Organo di revisione ha verificato che lo stanziamento pluriennale del bilancio di previsione per spese di personale è **contenuto** entro i limiti del valore soglia della fascia demografica di appartenenza, ai sensi dell'art. 33, co. 2 del d.l. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

L'Organo di revisione ha verificato che la spesa pari a Euro 7.248.365,65 per il 2023, euro 7.749.224,00 per il 2024 ed euro 7.714.224,00 per il 2025, relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente", tiene conto delle assunzioni previste nella programmazione del fabbisogno e risulta coerente:

con l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto al valore medio del triennio 2011/2013, pari ad € 11.988.327,50, considerando l'aggregato rilevante comprensivo dell'IRAP ed al netto delle componenti escluse (tra cui la spesa conseguente ai rinnovi contrattuali);

L'Organo di revisione ha verificato che la previsione di spesa di personale tenga conto degli effetti prodotti dal rinnovo del CCNL 2019-2021

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente con la pianificazione del fabbisogno del personale 2023-2025 è stata coerente ai progetti del PNRR prevedendo assunzione a termine di un tecnico esperto in materia di PNRR.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001 ed articolo 3, comma 56, della legge n. 244/2007, come modificato dall'articolo 46, comma 3, del d. Legge n. 112/2008)

Come riferito in precedenza a proposito della spesa del personale, l'ente non ha previsto in bilancio spesa per incarichi di collaborazione autonoma per gli anni 2023-2025.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ai sensi dell'art. 89 del TUEL **non si è dotato** di un regolamento per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, trasmesso alla Corte dei conti alle cui previsioni si raccomanda di attenersi rigorosamente.

Si rammenta che gli anzidetti incarichi concretizzano un contratto di prestazione d'opera intellettuale (artt. 2229-2238 del cod. civ.), riconducibile alla locatio operis, in cui assume carattere centrale la personalità della prestazione resa dall'esecutore. Si tratta di incarichi di lavoro autonomo che esulano dall'applicazione dell'art. 9, comma 28, del d.l. 78/2010 e che l'art. 57, comma 2, del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, ha eliminato, a partire dal 2020, tutta una serie di limiti di spesa tra cui quelli per studi e incarichi di consulenza pari al 20% della spesa sostenuta nell'anno 2009 (art. 6, comma 7 del d.l. n. 78/2010).

Pur essendo venuti meno i limiti quantitativi abrogati dall'art. 57, comma 2, del d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con la l. 19 dicembre 2019, n. 157, non è venuto meno l'obbligo di trasmettere alla Corte dei conti gli atti di importo superiore a 5mila euro riferiti a spese per studi e incarichi di consulenza (art. 1, comma 173, l. n. 266/2005 riferito, in particolare, al comma 9) con relativa valutazione dell'organo di revisione, il cui unico limite di spesa complessivo è quello indicato dal programma annuale degli incarichi e delle collaborazioni a persone fisiche di cui all'art. 3, comma 55, della l. n. 244/2007, convertito con l. n. 133/2008, inserito nel Dup (cfr. Corte dei conti, Sez. controllo Emilia Romagna, Deliberazione 16 novembre 2021 n. /2021/INPR)-

L'art. 14 del D.L. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2014, n. 89, non trova più applicazione alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, 3 marzo 2016, n. 43, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 1 e 2 nella parte in cui si applica «a decorrere dall'anno 2014», anziché «negli anni 2014, 2015 e 2016»;

Gli incarichi eterofinanziati vanno in deroga al limite massimo di spesa annua per incarichi di collaborazione di cui all'art. 3, comma 56, della legge 244/2007.

Si rammenta, infine, che, in ossequio all'art. 1, comma 173, l. n. 266/2005, "Gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore a 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione".



SPESE IN CONTO CAPITALE

Le spese in conto capitale previste sono pari:

- per il 2023 ad euro 44.497.322,57;
- per il 2024 ad euro 56.631.574,86;
- per il 2025 ad euro 76.956.972,77;

L'Organo di revisione ha verificato che le opere di importo superiore ai 100.000,00 Euro **sono state inserite** nel programma triennale dei lavori pubblici.

L'Organo di revisione ha verificato che la previsione per l'esercizio 2023 delle spese in conto capitale di importo superiore ai 100.000,00 Euro **corrisponde** con la prima annualità del programma triennale dei lavori pubblici.

Ogni intervento **deve essere munito di** un cronoprogramma con le diverse fasi di realizzazione, a partire dal progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE), di cui all'art. 23, del D.lgs. 18/04/2016, n. 50, che non è stato esibito a questo Collegio.

Per ogni spesa in conto capitale prevista in bilancio deve essere allegato un prospetto che identifica la relativa fonte di finanziamento.

Investimenti senza esborsi finanziari

Non sono programmati per gli anni 2023-2025 altri investimenti senza esborso finanziario (transazioni non monetarie). Ci sono state acquisizioni gratuite di immobili vandalizzati in anni precedenti per i quali nel corso del 2023 sono state riconosciute somme in donazione senza vincolo di destinazione e senza ulteriore impegno da parte del comune donatario.



FONDI E ACCANTONAMENTI

Fondo di riserva di competenza

L'Organo di revisione ha verificato che la previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2023 - euro 273.367,07 pari allo 0,52% delle spese correnti;

anno 2024 - euro 254.101,42 pari allo 0,51% delle spese correnti;

anno 2025 - euro 249.101,42 pari allo 0,51% delle spese correnti;

e rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del **TUEL** ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

N.B. La quota minima è dello 0,30% oppure dello 0,45% (nelle situazioni di cui all'art. 195 o 222 del TUEL) e la quota massima è pari al 2% del totale delle spese correnti di competenza.

La metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondo di riserva di cassa

L'Organo di revisione ha verificato che la riserva di cassa è di euro 573.367,07, iscritta in misura non inferiore allo 0,2% delle spese finali ed è utilizzabile con deliberazione dell'organo esecutivo, ai sensi del comma 2 quater dell'art. 166 del Tuir.

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

L'Organo di revisione ha verificato che:

- nella missione 20, programma 2 è presente un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) di:

- euro 11.050.000,00 per l'anno 2023;
- euro 12.286.013,49 per l'anno 2024;
- euro 12.286.013,49 per l'anno 2025;

- gli importi accantonati nella missione 20, programma 2, **corrispondono** con quanto riportano nell'allegato c), colonna c).

L'Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto dell'accantonamento per l'intero importo.

L'Ente ha utilizzato il metodo la media semplice.

L'Ente ai fini del calcolo della media **non si è avvalso** nel bilancio di previsione, della facoltà (art. 107 bis DL 18/2020 modificato dall'art. 30-bis DL 41/21) di effettuare il calcolo dell'ultimo quinquennio per le entrate del titolo 1 e 3 con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2023-2025 risulta come dai seguenti prospetti:

Missione 20, Programma 2	2023	2024	2025
Fondo crediti dubbia esigibilità accantonato in conto competenza	€ 11.050.000,00	€ 12.286.013,49	€ 12.286.013,00

Fondi per spese potenziali

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha provveduto** a stanziare nel bilancio 2023-2025 accantonamenti in conto competenza per le spese potenziali.

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali:

Missione 20, programma 3	Previsione 2023		Previsione 2024		Previsione 2025	
	Importo	Note	Importo	Note	Importo	Note
Fondo rischi contenzioso						
Fondo oneri futuri						
Fondo perdite società partecipate	€ 15.000,00		€ 15.000,00		€ 15.000,00	
Fondo passività potenziali						
Accantonamenti per indennità fine mandato	€ 4.561,00		€ 4.561,00		€ 4.561,00	
Accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati						
Fondo di garanzia dei debiti commerciali	€ 700.000,00		€ 700.000,00		€ 700.000,00	
Fondo aumenti contrattuali personale dipendente						
Altri.....						

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente nella missione 20, programma 3 **ha stanziato** il fondo garanzia debiti commerciali per un importo di euro 700.000,00 per ogni anno del bilancio di previsione.

INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione **risultano** soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL.

L'Organo di revisione, ai sensi dell'art.10 della Legge 243/2012, come modificato dall'art. 2 della legge 164/2016, ha verificato che le programmate operazioni di investimento **siano** accompagnate dall'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nei quali sono evidenziate l'incidenza delle obbligazioni assunte sui singoli esercizi finanziari futuri, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti (c° 2).

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

Anno	2021	2022	2023	2024	2025
Residuo debito (+)	0,00	29.111.959,71	28.251.719,82	26.475.903,15	25.179.816,82
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	0,00	1.659.890,67	1.775.816,67	1.296.086,33	1.308.856,13
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altre variazioni +/- (da specificare)	0,00	799.650,78	0,00	0,00	0,00
Totale fine anno	0,00	28.251.719,82	26.475.903,15	25.179.816,82	23.870.960,69
Sospensione mutui da normativa emergenziale *	0	0	0	0	0

* indicare la quota rinviata

L'Organo di revisione ha verificato che l'ammontare dei prestiti previsti di euro 481.281,03 per il solo anno 2023, per il finanziamento di spese in conto capitale **risulta** compatibile con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.

Non sono previste rinegoziazioni di mutui.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione:

Anno	2021	2022	2023	2024	2025
Oneri finanziari		388.332,44	413.593,09	399.909,11	371.075,24
Quota capitale		1.659.890,67	1.775.816,67	1.296.086,33	1.308.856,13
Totale fine anno	0,00	2.048.223,11	2.189.409,76	1.695.995,44	1.679.931,37

L'Organo di revisione ha verificato che la previsione di spesa per gli anni 2023, 2024 e 2025 per interessi passivi e oneri finanziari diversi, è congrua sulla base del riepilogo predisposto dal responsabile del servizio finanziario degli altri prestiti contratti a tutt'oggi e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel seguente prospetto.

	2021	2022	2023	2024	2025
Interessi passivi	0,00	388.332,44	413.593,09	399.909,11	371.075,24
entrate correnti	0,00	63.696.793,44	58.923.119,80	56.175.591,08	51.493.619,37
% su entrate correnti	n.d.	0,61%	0,70%	0,71%	0,72%
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

L'Organo di Revisione ha verificato che l'Ente **non prevede** l'estinzione anticipata di prestiti.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **non ha** prestato garanzie principali e sussidiarie per le quali sarebbe stato necessario costituire regolare accantonamento.

ORGANISMI PARTECIPATI

L'Organo di revisione ha verificato che tutti gli organismi partecipati hanno approvato i bilanci d'esercizio al 31/12/2022 tranne ATO 2 Napoli-Volturno. Infatti, l'ente è in liquidazione dal 2022 e non ha fornito informazioni tali da poter decidere il suo inserimento nel perimetro di consolidamento del comune di Afragola.

L'Organo di Revisione prende atto che l'Ente non ha società/organismi partecipati in perdita, ma comunque, **ha** effettuato solo in via prudenziale un accantonamento di euro 15.000,00 ai sensi dell'art. 21 commi 1 e 2 del D. lgs.175/2016 e ai sensi del comma 552 dell'art.1 della Legge 147/2013.

L'Organo di revisione prende atto che l'Ente non intende sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie in favore delle proprie società partecipate].



Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20, D.lgs. 175/2016)

L'Ente ha provveduto, in data 18.12.2022, con proprio provvedimento motivato, all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, non rilevando alcuna partecipazione da dover dismettere ai sensi del D.lgs. n. 175/2016].

Entro il prossimo 31 dicembre l'Ente provvederà alla nuova razionalizzazione periodica delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016.

Garanzie rilasciate

Non sono state rilasciate garanzie a favore degli organismi partecipati dall'Ente.

PNRR

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **si è dotato** di soluzioni organizzative idonee per la gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dei fondi PNRR.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **intende potenziare** il sistema di controllo interno alla luce delle esigenze previste dalle indicazioni delle circolari RGS sul PNRR. A tal proposito l'ente ha previsto l'assunzione a termine di un tecnico esperto di PNRR.

L'Organo di revisione prende atto dei progetti finanziati dal PNRR in corso alla data di redazione del presente parere come di seguito riepilogati:

Cup	Descrizione	Importo complessivo finanziato	Importo eventuale co-finanz.	Accertamenti	Impegni	FPV	Avanzo Vincolato
	Fondi PNRR NON NATIVI	51.214.627,00	-	4.363.000,00	7.445,70	-	4.354.410,95
	Fondi PNRR NATIVI	330.000,00	-	128.000,00	-	-	128.000,00
	TOTALE FONDI PNRR	51.544.627,00	-	4.491.000,00	7.445,70	-	4.482.410,95

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente ha correttamente contabilizzato le risorse PNRR-PNC in base alle indicazioni di cui alla FAQ n.48 di Arconet nonché ha correttamente perimetrato i capitoli di entrata e di spesa secondo le indicazioni del D.M. MEF 11 ottobre 2021.

Le risorse PNRR finanziano 27 progetti di cui 25 progetti "NATIVI" e 2 "NON NATIVI". Di detti progetti, 20 riguardano opere pubbliche e 7 la digitalizzazione.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente **ha** predisposto appositi capitoli all'interno del PEG (ai sensi dell'art. 3, co. 3, DM 11 ottobre 2021) al fine di garantire l'individuazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, garantendo così il tracciamento dei vincoli di competenza e di cassa.

Non risultano specifici cronoprogrammi della spesa benché esistano cronoprogrammi di realizzazione delle opere. Pertanto, si sollecitano gli Uffici competenti a rendere maggiormente coerente la programmazione in occasione della redazione del bilancio 2024-2026.



OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'Organo di revisione a conclusione delle verifiche espone nei punti precedenti considera:

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

1) Congruenti le previsioni di spesa ed attendibili le entrate previste sulla base:

- delle previsioni definitive 2023-2025;
- della modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato;
- di eventuali re-imputazioni di entrata;
- del bilancio delle aziende speciali, consorzi, istituzioni e società partecipate;
- della valutazione del gettito effettivamente accertabile per i diversi cespiti d'entrata;
- dei riflessi delle decisioni già prese e di quelle da effettuare descritte nel DUP;
- degli oneri indotti dalle spese in conto capitale;
- degli oneri derivanti dalle assunzioni di prestiti;
- degli effetti derivanti da spese disposte da leggi, contratti ed atti che obbligano giuridicamente l'ente;
- degli effetti derivanti dalla manovra finanziaria che l'ente ha attuato sulle entrate e sulle spese;
- dei vincoli sulle spese e riduzioni dei trasferimenti erariali;
- della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- della quantificazione degli accantonamenti per passività potenziali;

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Conforme la previsione dei mezzi di copertura finanziaria e delle spese per investimenti, compreso la modalità di quantificazione e aggiornamento del fondo pluriennale vincolato e le re-imputazioni di entrata, all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Coerente la previsione di spesa per investimenti con il programma amministrativo, il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici e il crono programma dei SAL e degli obiettivi del PNRR.

c) Riguardo alle previsioni di cassa

Come detto, le previsioni di cassa **non rispecchiano** del tutto gli effettivi andamenti delle entrate e delle spese per cui occorre tenere costantemente sotto monitoraggio il futuro andamento finanziario per attivare in tempo gli opportuni provvedimenti, coinvolgendo i singoli dirigenti o responsabili di servizi all'elaborazione delle proposte di previsione autorizzatorie di cassa e al programma dei pagamenti al fine di evitare che nell'adozione dei provvedimenti che comportano impegni di spesa vengano causati ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, nonché la maturazione di interessi moratori con conseguente responsabilità disciplinare e amministrativa.

d) Riguardo agli accantonamenti

Congruenti gli stanziamenti della missione 20 come evidenziata nell'apposita sezione.

e) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'Organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dal termine ultimo per l'approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-*quinquies* dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i

rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

CONCLUSIONI

In relazione alle motivazioni specificate nel presente parere, richiamato l'articolo 239 del TUEL e tenuto conto:

- del parere espresso sul DUP e sulla Nota di aggiornamento;
- del parere espresso dal responsabile del servizio finanziario;
- delle variazioni rispetto all'anno precedente;
- della verifica effettuata sugli equilibri di competenza e di cassa.

L'Organo di revisione ha verificato che il bilancio è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello statuto dell'Ente, del regolamento di contabilità, dei principi previsti dall'articolo 162 del TUEL e dalle norme del D.lgs. n.118/2011 e dai principi contabili applicati n.4/1 e n. 4/2 allegati al predetto decreto legislativo.

Nelle pagine precedenti è stato reso un giudizio di coerenza, attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e loro congruità. Il parere è stato articolato tenendo conto dell'attività istruttoria compiuta dagli uffici, degli elementi messi a disposizione del Collegio e del trend storico delle entrate e delle spese.

Nelle singole sezioni sono stati svolti necessari approfondimenti che sono sfociati in condivisioni, osservazioni, critiche e suggerimenti, ai quali si fa espresso rinvio ai fini delle concludenti determinazioni, con l'invito a superare le criticità ivi evidenziate.


Nei sensi sopra espressi è parere sulla proposta di bilancio di previsione 2023-2025 e sui documenti allegati.

L'ORGANO DI REVISIONE

Avv. Prof. Carmine Cossiga

 CARMINE
COSSIGA

Dott. Giuseppe Annese



Dott. Gennaro Iervolino

